Parte quarta, Capitolo VII

Corsi che si tengono nei collegi della Compagnia²¹

- 1. Si faccia attenzione perché nei nostri collegi non solo si aiutino nelle lettere i nostri scolastici, ma anche gli esterni sia nelle lettere sia nei buoni costumi. E dove lo si potrà fare comodamente, si tengano almeno centri di studi umanistici (*A*), e anche superiori, secondo le possibilità esistenti nei luoghi, dove tali collegi si trovano (*B*), mirando sempre al maggior servizio di Dio nostro Signore.
 - A. La decisione dove tenere comodamente tali centri di studi spetterà al Generale.
- B. E anche secondo i mezzi di cui dispone la Compagnia. Tuttavia, nostro disegno sarebbe che nei collegi si tenessero comunemente corsi di studi umanistici e di lingue, e vi s'insegnasse la dottrina cristiana. E se la necessità lo richiedesse, vi sia un corso di casi di coscienza; se poi fosse facile trovare qualcuno per predicare o confessare, lo si faccia. Ma non s'introducano corsi di discipline superiori, per apprendere le quali s'invieranno dai collegi alle università della Compagnia quelli che avranno compiuti gli studi letterari.
- 2. In questi centri si seguirà un metodo tale, per cui quelli che vengono di fuori siano istruiti bene nella dottrina cristiana. E, possibilmente, una volta al mese si facciano accostare costoro alla confessione, e assistere frequentemente alla predica. Per ultimo, si procurerà che con le lettere acquistino anche costumi degni di cristiani. E siccome nei casi particolari vi è necessariamente molta varietà secondo le circostanze di luoghi e di persone, qui non si scenderà oltre fino alle minuzie; basti dire che nei collegi devono aversi regole che provvedano a tutti i bisogni di ciascuno di essi (C). Qui si raccomanderà soltanto che [non manchi la giusta correzione per gli esterni che ne hanno bisogno (D); non mai però di mano di alcuno della Compagnia]²².
- C. [Si potrà adattare agli altri collegi quella parte che loro conviene delle regole del collegio Romano]²³.
- D. Perciò, dove sarà possibile avere uno che infligga il castigo, lo si tenga. In caso contrario, dev'esserci un modo per farlo, o per mezzo di uno tra gli studenti o in altra maniera opportuna.
- 3. Poiché è tanto proprio della nostra professione non accettare alcuna ricompensa materiale per i ministeri spirituali, di cui ci occupiamo secondo il nostro Istituto in aiuto del prossimo, non è bene accettare dotazione di sorta per un collegio, **con l'onere per noi** di dare un predicatore o un confessore o **un professore di teologia**²⁴ (*E*). Infatti, benché motivi di equità e di gratitudine ci spingano a servire con più impegno in tali attività proprie del nostro Istituto nei collegi che sono stati fondati con maggior liberalità e devozione; tuttavia, non bisogna impegnarsi in obblighi ed accordi nocivi alla purezza d'intenzione del nostro modo d'agire, il quale consiste nel dare gratuitamente ciò che gratuitamente abbiamo ricevuto. Peraltro, si può accettare, per il sostentamento di quanti prestano la loro opera in bene dei collegi o studiano a questo scopo, la dotazione che la carità dei fondatori è solita assegnare alla gloria di Dio.
- E. Quando il Superiore Generale o la Compagnia si assumono l'incarico di una università, non contrasta con ciò che la presente costituzione intende che, di conseguenza, si

Parte quarta, Capitolo VII

contragga l'obbligo di tenervi i corsi ordinari, anche se tra questi ve ne fossero alcuni di teologia.

Dichiarato (in modo generale) in NC 277-292.

22 Abrogato dalla CG 34. (La correzione degli alunni – senza dubbio non corporale – in quanto risulterà necessaria, può avvenire con modalità diverse, a seconda della differenza dei luoghi).

23 Abrogato. (Questa norma è obsoleta e non può essere applicata).

24 (Ciò tuttavia non sarà illecito; cfr. NC 186).

Parte quarta, Capitolo X

Governo dei collegi

- 1. La Compagnia professa, a norma delle Bolle della Sede Apostolica, avrà la sovrintendenza dei collegi. Essa, infatti, non potendo ricavare alcun profitto né aiuto dalle loro rendite, molto probabilmente si comporterà a lungo andare con maggior disinteresse e più spiritualmente circa gli opportuni provvedimenti da prendere in quelli per il maggior servizio di Dio nostro Signore e per il loro buon governo.
- 2. E salvo quanto ha attinenza con le Costituzioni e con la soppressione e l'alienazione di detti collegi, tutti i poteri e tutta l'amministrazione e, in genere, l'esercizio di questa sovrintendenza risiederà nel Superiore Generale. Egli, avendo di mira lo scopo dei collegi e dell'intera Compagnia, vedrà ciò che è utile per i medesimi.
- 3. Il Superiore Generale, personalmente o per mezzo d'altri, cui avrà delegati i propri poteri a questo riguardo, [**metterà**] come rettore, munito della responsabilità principale, [**uno dei coadiutori della Compagnia**]³² (*A*). Questi renderà conto del suo ufficio al provinciale o alla persona designata dal Generale, che potrà anche toglierlo o cambiarlo d'ufficio, come gli parrà meglio nel Signor nostro.
- A. Ciò non toglie che un professo, inviato per visitare o riformare la vita di un collegio, possa abitarvi o presiedere su tutti, provvisoriamente o altrimenti, come sembrerà più utile per il bene del collegio o per il bene universale.
- 4. Si procurerà che il rettore sia persona di grande esempio, edificazione e mortificazione di tutte le cattive inclinazioni, e particolarmente provato nell'obbedienza e umiltà. Abbia anche discernimento, attitudine al governo, pratica di affari ed esperienza nelle cose dello spirito. Sappia, al momento opportuno, comporre la severità con la bontà. Sia sollecito, sopporti le fatiche e sia uomo di lettere, di cui insomma i superiori maggiori possano fidarsi, e al quale possano con tutta sicurezza delegare i loro poteri. Infatti, quanto più grandi saranno tali poteri, tanto meglio sarà possibile governare i collegi, a maggior gloria di Dio.
- 5. Primo compito del rettore sarà di sostenere tutto il collegio con preghiera e santi desideri; quindi, il procurare che si osservino le Costituzioni (B), vegliando su tutti con molta sollecitudine e difendendoli da ogni cosa nociva in casa e fuori, prevenendola, o, se accadesse, rimediandovi come conviene per il bene dei singoli e per quello universale. Egli procurerà che facciano profitto nelle virtù e nelle lettere; conserverà la loro salute insieme ai beni materiali, mobili e immobili, del collegio (C); stabilirà con discernimento i capi degli uffici, facendo attenzione al loro comportamento, e conservandoli nella carica o cambiandoli, come gli parrà opportuno nel Signore. In generale, egli baderà che si osservi quanto è stato detto nei capitoli precedenti circa i collegi; osserverà puntualmente la subordinazione che è tenuto a mantenere non solo verso il Superiore Generale, ma anche verso il provinciale, informandolo e ricorrendo a lui per gli affari più importanti, ed eseguendo gli ordini che gli saranno impartiti, perché è suo superiore, così com'è giusto che facciano, nei suoi stessi confronti, i sudditi del suo collegio. Questi dovranno avere per lui grande ed umile rispetto e riverenza, come a chi tiene il posto di Cristo nostro Signore, lasciandogli con vera obbedienza la libera disposizione di se stessi e delle cose loro. Non gli terranno chiuso nulla (D), nemmeno la propria coscienza, ma gliela manifesteranno, com'è detto nell'Esame, nei tempi assegnati, e anche più spesso, qualora se ne offrisse un motivo, senza ripugnanza od

Parte quarta, Capitolo X

opposizione e senza alcun segno di disaccordo. Infatti, uniti in un medesimo sentimento e in una medesima volontà e nella debita sottomissione, si conserveranno meglio e andranno avanti nel servizio di Dio.

- B. Sarà compito del rettore di adoperarsi per l'intera osservanza delle Costituzioni, di dispensarvi, con l'autorizzazione dei suoi superiori, quando giudica, in casi particolari, che tale sarebbe l'intenzione dell'autore di esse, secondo le circostanze e le necessità, tenendo presente il maggior bene comune.
- C. Rientra in questo anche la giusta sollecitudine di conservarvi gli amici e di rendersi benevoli gli avversari.
 - D. Per cosa chiusa s'intende qualche porta o cassa, ecc.
- 6. Per il buon governo della casa, il rettore deve designare i capi degli uffici che siano non solo in numero sufficiente, ma anche adatti, per quanto è possibile, al loro impiego (E), dando a ciascuno le proprie regole riguardanti i suoi compiti (F), e facendo attenzione perché nessuno s'ingerisca nel lavoro di un altro. Inoltre, com'è tenuto a farli aiutare, quando hanno bisogno d'aiuto; così quando avanza loro un po' di tempo, deve fare in modo che lo impieghino con frutto in servizio di Dio nostro Signore.
- E. Adatti, intendo, avendo riguardo alla capacità delle persone e alle loro occupazioni. Infatti, gli uffici che comportano un eccessivo lavoro non si adatterebbero bene a chi è troppo preso da altre cose; alcuni, poi, che richiedono esperienza per essere assolti bene, non dovrebbero esser cambiati facilmente.
- F. Tra le regole, ognuno dovrebbe scorrere, **una volta la settimana**³³, quelle che lo riguardano.
- 7. I capi degli uffici necessari al rettore sembrano essere, anzitutto un buon ministro, che sia vice-rettore o maestro di casa, per provvedere a tutto ciò che è utile al bene universale; poi, **un ispettore per la disciplina esterna**³⁴, e un altro per sovrintendere alle cose spirituali; e due o più persone, la cui discrezione e bontà diano molto affidamento, per poter conferire con loro intorno alle difficoltà che si presentano e che parrà giusto far sapere ad essi, a maggior gloria di Dio (G); senza contare gli altri, indispensabili per uffici più particolari (H).
- G. Se non si disponesse di tanta gente, uno solo potrebbe avere più incarichi. Per esempio, il ministro e il sovrintendente potrebbero assumersi l'incombenza di occuparsi delle cose riguardanti i novizi, ecc.
- H. Così, vi potrebbe essere un amanuense, un portinaio, un sacrestano, un cuoco, un lavandaio. Gli altri uffici meno gravosi potrebbero essere ripartiti tra gli scolastici, quando non v'è nessun altro che vi si possa dedicare.
- 8. Il rettore procurerà che si osservi una perfetta obbedienza da parte di tutti quelli che sono in collegio verso i capi degli uffici, in quel che spetta alla mansione di ciascuno, e da parte di questi verso il ministro e verso lo stesso rettore, secondo gli ordini che egli impartirà loro. E, in genere, quelli che hanno la responsabilità di altri e devono essere obbediti, sono

Parte quarta, Capitolo X

tenuti ad essere modelli d'obbedienza personale verso coloro che saranno loro superiori in luogo di Cristo nostro Signore.

- 9. Gioverà, in tutto, la saggia distribuzione del tempo per lo studio, la preghiera, le messe, i corsi, i pasti, il sonno, e così via. Se ne darà il segno alle ore stabilite (I), e tutti, uditolo, accorreranno subito, lasciando la sillaba incominciata. E quando tale orario dev'essere cambiato, secondo i vari periodi dell'anno o per altre cause straordinarie, lo giudicherà il rettore o chi è a capo, e si farà ciò che egli ordinerà.
- I. Il segno si darà con la campana³⁵, che si suonerà per andare a dormire, per i pasti, ecc.
- 10. [Il rettore deve spiegare, ossia insegnare personalmente la dottrina cristiana per un periodo di quaranta giorni]³⁶ (K). E vedrà anche chi ed entro quali limiti debba, sia in casa che fuori, aver contatti con il prossimo, mediante conversazioni spirituali, Esercizi, confessioni, ed anche con la predicazione, le lezioni sacre e l'insegnamento della dottrina cristiana, in parte quale esercizio personale, specialmente al termine degli studi, e in parte perché se ne veda il frutto in casa e fuori. Inoltre, egli provvederà, dopo aver ponderata ogni cosa, tutto ciò che sentirà esser più gradito alla divina e somma Bontà, per il suo maggior servizio e gloria (*L*).
- K. Se non sembrasse conveniente, per l'edificazione o per un'altra ragione sufficiente, che il rettore insegnasse personalmente, ne tratterà col provinciale; e qualora questi condividesse tale parere, potrà farsi sostituire da un altro.
- L. Le costituzioni riguardanti i collegi possono tenersi distinte dalle altre, e leggersi in pubblico due o tre volte l'anno³⁷.

³² **Abrogato dalla CG 34.** (Come norma precettiva: quasi mai infatti è stata applicata in modo costante nella Compagnia; al contrario, in Coll. d. 244 si trovava piuttosto una direttiva contraria).

³³ Modificato da NC 415.

³⁴ (Cfr. nota 11 a [271]).

^{35 (}Si provvederà in tal senso secondo le diverse consuetudini dei luoghi).

Abrogato dalla CG 34, come norma stretta; (lo si consideri piuttosto come un consiglio ad esercitare un ministero pastorale umile).

37 **Modificato da NC 415.** (Quanto alla lettura in pubblico).

Parte quarta, Capitolo XI

Le università della Compagnia: loro accettazione³⁸

- 1. Lo stesso motivo di carità, che fa accettare i collegi e svolgervi corsi pubblici per formare nella dottrina e alla vita non solo i Nostri, ma anche più quelli che non sono della Compagnia, si potrà estendere fino ad assumersi l'onere delle università. Il frutto che attraverso queste si diffonderà sarà più universale, così con le materie che vi s'insegnano, come col pubblico che vi accorre, e con i gradi che vi si prendono per potere insegnare autorevolmente altrove ciò che vi si è bene appreso, a gloria di Dio nostro Signore.
- 2. Tuttavia, a quali condizioni e con quali obblighi (A), e dove si debbano accettare, si lascerà al parere di chi ha la responsabilità universale della Compagnia. Egli, udita l'opinione dei suoi assistenti e degli altri consiglieri, di cui vorrà giovarsi, potrà deciderne da solo l'accettazione; [ma, una volta accettate, queste università non potranno venir soppresse senza la congregazione generale]³⁹.
- A. Quando il fondatore vuole imporre alla Compagnia l'obbligo di assegnare un certo numero di professori, o di assumersi altri obblighi, si badi che se si accetta, pensando che ciò tornerà sempre utile per i fini che la Compagnia persegue in servizio di Dio nostro Signore, non si dovrà mancare di adempirli. E non si deve neppure, senza il consenso del Generale, esser facili, a tal riguardo, a far più di quello cui ci si è impegnati, specialmente se ciò potesse interpretarsi come un'assunzione di nuovi obblighi da parte nostra. E il Generale non dovrà mostrarsi arrendevole; ma anzi, dopo essersi consultato con i suoi assistenti, farà attenzione a non gravare la Compagnia. E poiché si fa una concessione su un punto, sia chiaro che non si contrae alcun obbligo, ma quel che si fa in più è volontario.
- 3. Tuttavia, siccome la tranquillità della vita religiosa e le attività spirituali non consentono alla Compagnia le distrazioni e gli altri inconvenienti che deriverebbero dall'esercizio dell'ufficio di giudice in materia civile o criminale, non si accetterà una giurisdizione di tal natura, che la Compagnia dovrebbe esercitare essa stessa o far esercitare da altri, dipendenti da lei. Pertanto, in ciò che appartiene propriamente al buon andamento dell'università, è opportuno che la giustizia ordinaria, secolare o ecclesiastica, esegua, nei confronti degli studenti, le decisioni che le saranno comunicate dal rettore dell'università circa l'irrogazione di pene (B); e che, in via generale, essa si eserciti per favorire gli studi, specialmente nelle istanze raccomandate dal rettore (C).
- B. Riguarda propriamente il buon andamento della università il caso di uno studente ribelle o scandaloso, che convenga espellere non soltanto dai corsi, ma anche dalla città o mettere in prigione. Si avviserà allora la giustizia ordinaria, perche lo esegua immediatamente. A tale scopo, e per casi simili, sarebbe bene avere per iscritto un'autorizzazione del principe o del potere supremo. Così pure, la raccomandazione del rettore in favore di qualche studente dovrebbe avere il suo peso presso i ministri della giustizia, perché gli studenti non siano vessati.
- C. Dato che non vi sarà l'esenzione dai giudici ordinari ad attirare un gran numero di studenti, si procuri di compensar ciò con altre indulgenze e privilegi.

³⁸ **Abrogate in genere dalla CG 34 le determinazioni normative concrete contenute nei capitoli XI-XVII, ad eccezione di [440-442]** (in quanto non siano state ormai abrogate da leggi della Chiesa sulle Università sia Ecclesiastiche che Cattoliche. Vi sono tuttavia qui molti criteri e suggerimenti ancora opportuni e utili, che si

Parte quarta, Capitolo XI

debbono prendere in attenta considerazione nel nostro apostolato dell'educazione superiore. Cfr. anche NC 289, 293-295).

³⁹ **Abrogato da NC 402 § 3.**

Parte quarta, Capitolo XII

Materie di insegnamento nelle università della Compagnia

- 1. Siccome il fine della Compagnia e degli studi è d'aiutare il prossimo a conoscere ed amare Dio, e a salvare la propria anima, e poiché il mezzo più adatto a tale scopo è la facoltà di teologia, a questa disciplina bisogna anzitutto consacrarsi nelle università della Compagnia. E si curerà che venga trattata diligentemente da ottimi professori la parte riguardante la dottrina scolastica e la Sacra Scrittura, come anche quegli aspetti della dottrina positiva che si addicono al fine inteso, ma senza addentrarsi nella parte del diritto canonico che serve per le questioni del foro contenzioso.
- 2. E perché così la conoscenza della teologia come l'uso di essa, specialmente nell'epoca nostra, esige la conoscenza delle materie attinenti agli studi umanistici (A) e della lingua latina, greca ed ebraica, vi dovranno essere bravi professori di tali materie e in numero sufficiente. E ve ne potranno essere anche per le altre lingue, come la caldea, l'araba e l'indiana, dove se ne vedesse la necessità o l'utilità per il fine inteso, tenuto conto dei diversi paesi e dei motivi, che possono indurre ad insegnarle (B).
- A. Sotto la denominazione di materie attinenti agli studi umanistici, s'intende la grammatica e, inoltre, quanto riguarda la retorica, la poesia e la storia.
- B. Quando si farà un piano per la formazione, in un collegio o università, di soggetti da inviare tra i Mori o i Turchi, sarà indicato l'arabo o il caldeo; o l'indiano per andare tra gli Indiani; e così delle altre lingue, che potranno essere più utili in altri paesi, per cause somiglianti.
- 3. Così pure, siccome le arti o le scienze naturali dispongono gli intelletti alla teologia e servono per acquisirne perfettamente la conoscenza e la pratica, e nello stesso tempo sono un aiuto per i medesimi fini, devono essere trattate con la diligenza che meritano da valenti professori, cercando in tutto sinceramente l'onore e la gloria di Dio nostro Signore (*C*).
- C. La logica, la fisica, la metafisica e la morale, come anche le matematiche, dovranno esser trattate tutte nei limiti consentiti dal fine che ci si propone. Anche insegnare a leggere e a scrivere sarebbe opera di carità, se la Compagnia avesse tanti soggetti da poter attendere a tutto; ma, in mancanza di uomini, non ci si darà a quest'insegnamento in via ordinaria.
- 4. Lo studio della medicina e della giurisprudenza, come troppo alieno dal nostro Istituto, non si farà nelle università della Compagnia, o per lo meno non sarà la Compagnia a incaricarsene direttamente.

Parte quarta, Capitolo XIII

Metodo e ordine per trattare queste materie

- 1. Nello svolgimento dei corsi, tanto delle facoltà inferiori quanto della teologia, vi sia quell'assetto e quell'ordinamento che è comodo sia per la mattina che per il pomeriggio.
- 2. E sebbene, secondo le regioni e i tempi, possano variare l'ordinamento e gli orari stabiliti per questi studi, deve esservi uniformità nel fare in ogni luogo ciò che vi si giudica più adatto per un maggiore profitto nelle lettere (A).
- A. Delle ore dei corsi, del loro ordine e metodo, delle esercitazioni così nei componimenti (che dovranno esser corretti dai professori) come nelle dispute in tutte le materie, e nella declamazione in pubblico di orazioni e di versi, si dirà in particolare in un trattato a sé approvato dal Generale, al quale la presente costituzione rinvia. Per ora, basti dire che tale trattato deve adattarsi ai luoghi, ai tempi e alle persone, anche se è bene, per quanto è possibile, giungere a un ordinamento comune.
- 3. E vi saranno non solo corsi svolti in pubblico, ma anche professori differenti, secondo la capacità e il numero degli uditori (*B*). I professori, poi, devono rendersi conto del profitto di ciascuno dei loro alunni, chiedere spiegazioni intorno ai propri corsi (*C*), e farseli ripetere (*D*). Faranno anche esercitare gli alunni, che compiono gli studi umanistici, a parlare abitualmente in latino, a comporre, e a declamare con proprietà le loro composizioni. A questi, poi, e più ancora agli studenti delle facoltà superiori, faranno fare frequenti dispute, in ore e in giorni destinati a tale scopo. E tali dispute non si svolgeranno soltanto tra condiscepoli; ma quelli che stanno più indietro negli studi disputeranno di argomenti alla loro portata con quelli che stanno più avanti; e, al contrario, i più provetti con i meno provetti, adattandosi alle materie di studio di questi ultimi; i professori poi, disputeranno tra loro. Tutto questo si farà, conservando sempre la debita modestia, e sotto la presidenza di qualcuno, che interrompa il dibattito e riassuma la dottrina esatta.
- B. Ordinariamente, vi saranno tre professori per le tre differenti classi di grammatica; un altro per insegnare umanità, e un altro per la retorica. Nella classe di questi due ultimi, s'insegnerà il greco e l'ebraico, o altra lingua eventualmente in programma. Si farà in maniera da aver sempre cinque classi: e se in qualcuna vi è tanto da fare che un professore solo non basta, gli si darà un aiutante. Se il numero degli uditori non permette che un professore da solo, pur sprovvisto di aiutanti, possa occuparsi di loro, si potrà sdoppiare la classe così sovraffollata; tanto da avere due quinte e due quarte. Tutti i professori, per quanto è possibile, saranno della Compagnia, anche se è lecito assumerne altri in caso di necessità. Se il ridotto numero o le condizioni degli uditori non richiedono tante classi e tanti professori, si potrà limitarne il numero, adoperando discrezione in tutti, assegnandone quanti bastano e non più.
- C. Se oltre i professori ordinari, che si occupano particolarmente degli uditori, se ne richiedono uno o più in qualità di professori addetti all'insegnamento pubblico della filosofia, delle matematiche, o di qualche altra materia, con più apparato dei professori ordinari, sarà la prudenza a deciderlo, secondo i luoghi e le persone, con cui si ha da fare, e avendo sempre di mira la miglior edificazione e servizio di Dio nostro Signore.
- D. Le ripetizioni non tratteranno soltanto della materia dell'ultima lezione, ma delle lezioni della settimana e oltre, quando si giudicherà di doverlo fare.

Parte quarta, Capitolo XIII

- 4. Parimente, sarà sempre compito del rettore, personalmente o per mezzo del cancelliere, sorvegliare che i nuovi venuti siano esaminati e assegnati alle classi ed ai professori adatti per loro. Sarà anche compito suo, udito il consiglio di quelli che sono designati a tal fine, giudicare se debbano restare più a lungo nella medesima classe o passare a quella superiore, e così, stabilire se lo studio delle altre lingue, ad eccezione del latino, debba farsi prima o dopo le arti e la teologia, e quanto tempo ciascuno debba avanzare in esse. Lo stesso dicasi delle altre discipline superiori: data la disuguaglianza degli ingegni e dell'età, e in considerazione di altre gravi ragioni, sarà sempre compito del rettore ponderare quanto tempo ciascuno debba avanzare in esse e quando indugiarvisi. Tuttavia, è preferibile che quelli che hanno l'età e la capacità progrediscano e si segnalino in tutto a gloria di Dio nostro Signore (*E*).
- E. Potrà accadere che l'età o l'ingegno di un individuo non gli permetta nulla oltre il latino, e delle altre materie se non nella misura indispensabile per udir le confessioni e per trattare col prossimo. Questo potrà accadere ad alcuni che si trovano in cura d'anime, ma che non sono capaci di darsi a studi più profondi; altri, invece, avanzeranno ulteriormente in queste discipline. Ma sarà compito del rettore giudicare in che misura convenga lasciar le une e dedicarsi alle altre. Tuttavia, se questo giudizio venisse comunicato agli studenti esterni, e questi volessero invece regolarsi altrimenti, sarà bene non forzarli.
- 5. Com'è necessaria la continuità nell'esercizio delle lettere, così si esige anche qualche riposo. Si lascerà alla considerazione e al discernimento del rettore il deciderne i limiti e i tempi, tenuto conto delle circostanze di persone e di luoghi (*F*).
- F. Almeno un giorno la settimana vi sia un pomeriggio destinato al riposo. Per il resto, si consulterà il provinciale circa l'ordine da seguire per le vacanze o per le ordinarie interruzioni dello studio.

Parte quarta, Capitolo XIV

I testi per l'insegnamento

1. In generale, come s'è detto parlando dei collegi, per ogni materia si seguiranno quei testi, che espongono la dottrina più solida e più sicura, tralasciando certi altri che siano sospetti per il loro contenuto o per i loro autori (*A*). Questi ultimi, peraltro, saranno citati singolarmente per nome in ogni università.

In teologia, s'insegnerà il Vecchio e il Nuovo Testamento, e la dottrina scolastica di S. Tommaso (B); mentre della teologia positiva si dovranno scegliere gli autori che fanno più al nostro scopo (C).

- A. Anche se il libro non desta alcun sospetto di dottrina perversa, non è bene seguirlo nell'insegnamento, quando il suo autore è sospetto. Infatti, per mezzo dell'opera ci si affeziona all'autore, e il credito che egli riscuote per ciò che dice di giusto, potrebbe riscuoterlo, in seguito, anche in ciò che dice di male. Ed è raro che un po' di veleno non sia mescolato a ciò che esce da un cuore che ne è pieno.
- B. S'insegnerà anche il Maestro delle Sentenze. Ma può accadere che si veda che gli studenti trarrebbero maggior giovamento da un altro autore: come sarebbe se si redigesse un compendio o un testo di teologia scolastica, che paresse più adatto alla nostra epoca. Dopo maturo consiglio e lunga riflessione sull'argomento, da parte delle persone ritenute le più adatte in tutta la Compagnia, e con l'approvazione del Superiore Generale, lo si potrà insegnare. Questo potrà farsi anche per le altre discipline e per i corsi di studi umanistici, nel caso che vengano adottati testi fatti in Compagnia e ritenuti da preferirsi a quelli che comunemente si usano. Ma lo si farà dopo matura riflessione, tenendo sempre davanti agli occhi il fine nostro del maggior bene universale.
 - C. Per esempio, parte del diritto canonico, dei Concili, ecc.
- 2. Circa i testi per gli studi umanistici di latino e di greco, si eviti tanto nelle università che nei collegi, per quanto è possibile, di farne spiegare alla gioventù qualcuno contenente particolari offensivi per i buoni costumi, prima di averlo espurgato dei brani e delle parole immorali (*D*).
- D. Se alcuni, come Terenzio, non possono essere espurgati in nessun modo, è preferibile non farli spiegare, perché la natura degli argomenti non offenda la purezza degli animi.
- 3. Nella logica, nella filosofia naturale e morale e nella metafisica, si seguirà, come anche nelle altre arti liberali, la dottrina di Aristotele. E tra i commentari degli autori, tanto di queste materie che degli studi umanistici, si farà una scelta e si segnaleranno quelli che gli alunni devono leggere, e anche quelli la cui dottrina i professori devono seguire di preferenza nel loro insegnamento. E il rettore, in tutto ciò che comanderà, si regolerà secondo quello che nell'intera Compagnia si giudica più utile per la gloria di Dio nostro Signore.

Parte quarta, Capitolo XV

I corsi e i gradi

- 1. Per i corsi di studi umanistici e di lingue, non è possibile assegnare un periodo preciso di tempo per completarne lo studio, a causa della differenza d'ingegno e di sapere negli uditori, e per molte altre ragioni, che non permettono altri limiti di tempo se non quelli che ad ognuno verranno prescritti come adatti per lui dalla prudente riflessione del rettore o del cancelliere (A).
- A. Per i principianti ben dotati, si vedrà se è sufficiente un semestre per ognuna delle quattro classi inferiori, e due semestri per la classe finale da consacrare alla retorica e alle lingue. Una regola certa, peraltro, non è possibile darla.
- 2. Per le arti, bisognerà organizzare corsi, in cui s'insegnino le scienze naturali. Per queste, si pensa che non basteranno meno di tre anni (B). Un altro semestre si riserverà alle ripetizioni, alla celebrazione degli atti scolastici, e al ricevimento del grado di maestro da parte di quelli che devono conseguirlo. Di modo che il corso per divenire maestro delle arti durerà tre anni e mezzo. Ogni anno, un corso comincerà e un altro terminerà, con l'aiuto di Dio (C).
- B. Se qualcuno avesse seguito altrove parte del corso delle arti, se ne potrà tener conto; generalmente, però, per conseguire il grado è necessario avere studiato i tre anni che s'è detto. E così anche per la teologia si richiedono quattro anni per ottenere l'ammissione agli atti scolastici e per conseguire il grado.
- C. Se, per mancanza di uomini o per altre cause, non vi fossero le condizioni richieste per far tutto ciò, si farà meglio che si potrà, d'accordo con il Generale o almeno con il provinciale.
- 3. Il corso di teologia durerà sei anni. Nei primi quattro anni s'insegnerà l'insieme del programma; nei rimanenti due, questo verrà ripetuto, e si celebreranno i consueti atti riguardanti il dottorato, per quelli che devono riceverlo. Il ciclo comincerà ordinariamente ogni quattro anni, ripartendo in modo tale i trattati da svolgere che chiunque vi si possa inserire in qualsiasi dei quattro anni (*D*), e che, seguendo la parte rimanente di un corso iniziato e quella del corso seguente fino a quel punto, alla fine dei quattro anni si sia seguito il corso intero.
- D. Se, per le particolari condizioni di un collegio o università della Compagnia, sembrasse più opportuno iniziare il ciclo ogni due anni, o meno spesso di ogni quattro anni, d'accordo col Generale o col provinciale si potrà fare ciò che si vedrà essere più conveniente.
- 4. Per i gradi di maestro delle arti e di dottore in teologia, si osserveranno tre cose. Primo, nessuno sarà promosso senza diligente e pubblico esame (*E*) da parte di persone designate a tal fine e capaci di compiere bene il loro ufficio, e senza essere stato riconosciuto idoneo per l'insegnamento di quella materia, tanto se si tratta di un soggetto della Compagnia, quanto se si tratta di un esterno. Secondo, si chiuderà la porta all'ambizione: pertanto, non si assegnerà un posto fisso a quelli che conseguono i gradi, ma piuttosto ognuno preverrà l'altro nell'esibizione dell'onore, senza osservare alcuna distinzione di posti. Terzo, sia l'insegnamento come il conferimento dei gradi da parte della Compagnia saranno

Parte quarta, Capitolo XV

assolutamente gratuiti. Ed agli esterni non si permetteranno se non spese molto limitate, anche se volontarie, perche l'usanza non venga ad assumere forza di legge e, con l'andar del tempo, non si arrivi ad eccessi in questo punto (F). Il rettore farà anche attenzione a non consentire né ai professori né ad alcun altro della Compagnia di accettare, per sé o per il collegio, denaro o regali da parte di chicchessia, per ciò che si sarà fatto per lui: infatti, secondo il nostro Istituto, la nostra unica ricompensa dev'essere Cristo nostro Signore, che è la nostra grandissima mercede.

- E. Se, per cause sufficienti, sembrasse di non dover far subire a qualcuno l'esame pubblico, col permesso del Generale o del provinciale, si potrà fare ciò che il rettore giudicherà essere di maggior gloria di Dio nostro Signore.
- F. Perciò, non si permetteranno banchetti né altre feste costose e inutili al nostro fine. E neppure si daranno berretti dottorali o guanti o altra cosa.

Parte quarta, Capitolo XVI

Norme relative ai buoni costumi

- 1. Si avrà una cura tutta speciale perché quelli che vengono nelle università della Compagnia per apprendere le lettere, vi apprendano nello stesso tempo i buoni e cristiani costumi. A ciò gioverà molto che tutti si confessino almeno una volta al mese, ascoltino la messa ogni giorno, e la predica tutti i giorni di festa, quando vi sarà. I professori avranno cura di ciò, ognuno per i propri alunni (A).
- A. Per quelli, dai quali lo si può ottenere facilmente, sarà obbligatorio ciò che si è detto della confessione, messa, predica, dottrina cristiana e declamazione. Per gli altri, si ricorra all'amorevole persuasione, senza forzarli né mandarli via dalla scuola perché non lo fanno, purché non siano causa di rilassamento o di scandalo ai rimanenti.
- 2. In un giorno della settimana s'insegnerà anche, in collegio, la dottrina cristiana. Si curerà perché i fanciulli l'imparino e la sappiano ripetere; e perché la sappiano tutti, anche, se possibile, i più grandi.
- 3. Così pure, come s'è già detto per i collegi, si terrà settimanalmente una declamazione da parte di qualcuno degli studenti su un argomento che edifichi gli ascoltatori e li ecciti al desiderio di progredire in ogni purezza e virtù. Si deve, infatti, non solo esercitare lo stile, ma giovare anche i costumi (*B*). E tutti quelli che comprendono il latino dovranno esser presenti.
- B. Il designato per questa declamazione, tanto se è scelto tra gli scolastici della Compagnia quanto se tra gli esterni, dovrà essere, comunemente, uno dell'ultima classe. Qualche volta, però, d'accordo con il rettore, potrà farla un diverso studente o pronunziare il discorso composto da un altro. Tuttavia, dato che ciò avviene in pubblico, la declamazione dovrà risultar tale da non esser giudicata indegna d'un tal luogo, chiunque sia colui che la pronunzia.
- 4. Non si tollereranno negli ambienti scolastici né giuramenti, né espressioni o azioni ingiuriose, né alcunché d'immorale o di licenzioso da parte degli esterni che frequentano la scuola. I professori faranno speciale attenzione, durante le lezioni e fuori di esse, quando se ne presenterà l'occasione, a spronare gli alunni all'amore e al servizio di Dio nostro Signore, e alle virtù, con le quali dovranno piacergli, e a indirizzare a tal fine tutti i loro studi. E per ricordarselo, prima dell'inizio della lezione uno reciterà una breve preghiera a tale scopo, che professore ed alunni seguiranno, stando a capo scoperto e attenti (*C*).
- C. La preghiera si reciti in modo che dia edificazione e muova alla devozione, altrimenti non si reciti; ma il professore, togliendosi la berretta, si faccia il segno della croce, e dia inizio alla lezione.
- 5. Per quelli che avranno commessa qualche mancanza, sia nella diligenza richiesta negli studi, sia in fatto di buoni costumi, e con i quali non bastano le buone parole e le ammonizioni, si terrà un correttore, che non appartenga alla Compagnia, per incutere timore e infliggere la punizione a quelli che ne hanno bisogno e che possono esser puniti. Ma quando né parole né correttore sono sufficienti, e si vede che uno è incorreggibile e di scandalo agli altri, è meglio mandarlo via dalla scuola piuttosto che tenerlo dove non ritrae giovamento e fa

Parte quarta, Capitolo XVI

del male agli altri (D). Tale decisione si lascerà al giudizio del rettore dell'università, perché tutto ridondi, com'è giusto, in gloria e in servizio di Dio nostro Signore.

D. Se in un caso determinato non è sufficiente il licenziamento dalla scuola per rimediare allo scandalo, il rettore pondererà quel che è meglio fare. Tuttavia, per quanto è possibile, si dovrà procedere con spirito di dolcezza, e mantenere la pace e la carità con tutti.

Parte quarta, Capitolo XVII

I capi degli uffici o ministri dell'università

- 1. Il rettore avrà la disponibilità suprema o sovrintendenza e il governo dell'università (A). Egli potrà essere contemporaneamente rettore del collegio più importante della Compagnia, e dovrà avere le doti che si sono descritte per quest'ultimo, per essere in condizione di svolgere con soddisfazione l'ufficio affidatogli, cioè della direzione intellettuale e morale di tutta l'università. La sua scelta spetterà al Generale o ad altri, cui questi la rimetterà, quali il provinciale o il visitatore. Ma sarà sempre il Generale a confermare la scelta fatta. Il rettore avrà quattro consiglieri o assistenti, che possano aiutarlo in via generale negli affari del suo ufficio; con essi tratterà le questioni importanti (B).
- A. Tuttavia, se il farlo non è stato rimesso a lui, non cambierà i professori principali né i capi degli uffici, come il cancelliere, senza avvisare il provinciale o, se questi è più vicino, il Generale, che si deve tenere informato di tutto.
- B. Uno di questi consiglieri potrà essere collaterale, se ciò sembrasse necessario al Superiore Generale. Se poi non vi fosse disponibilità di tante persone, ci si regolerà meglio che si potrà.
- 2. Vi sarà anche un cancelliere (*C*), che sia persona insigne nelle lettere e nel fervore dello zelo, e dotato di giudizio per i compiti che gli saranno affidati. Il suo ufficio consisterà nell'essere in ogni cosa lo strumento del rettore per una buona organizzazione degli studi, per dirigere le dispute negli atti pubblici e per giudicare dell'idoneità dei candidati agli atti scolastici e ai gradi che egli stesso conferirà.
- C. Se il rettore bastasse da solo a svolgere le funzioni sue e quelle di cancelliere, le due cariche potrebbero cumularsi nella stessa persona.
- 3. Vi sarà un segretario, anch'egli della Compagnia, che terrà il registro d'immatricolazione, dove siano iscritti tutti gli studenti che frequentano i corsi (D). Egli riceverà la loro promessa d'obbedire al rettore e d'osservare le costituzioni, che egli stesso esibirà loro (E). Egli terrà il sigillo del rettore e dell'università. Tutte queste cose si devono fare senza spese per gli studenti.
- D. Quando da una settimana e più frequentano regolarmente, è bene invitarli a farsi immatricolare. Si leggeranno loro le costituzioni, non tutte però, ma soltanto quelle che ciascuno è tenuto ad osservare; e si dovrà chiedere loro una promessa, ma non un giuramento, di obbedire e di osservare le costituzioni esibite loro. Se alcuni rifiutassero di legarsi con una promessa e di farsi immatricolare, non per questo si chiuderà loro la porta della scuola, a patto, però, che si comportino disciplinatamente e senza dare scandalo. Questo si potrà dir loro, aggiungendo che per gli studenti immatricolati si ha una cura tutta speciale.
- E. Tuttavia, in seguito, quelle che tutti devono osservare, saranno affisse in pubblico, dove tutti possano leggerle; e quelle proprie di ciascuna classe, nelle aule particolari.
- 4. Vi sarà anche un notaio, i cui atti faranno fede ufficialmente circa i gradi e circa quant'altro occorrerà (F); e due o tre bidelli, uno per il corso di lingue, un altro per le arti, e un terzo per la teologia (G).

Parte quarta, Capitolo XVII

- F. Questi potrà percepire un diritto da parte di quelli che non appartengono alla Compagnia, e che chiederanno un attestato dei loro gradi. Ma tale diritto sarà cosa non eccessiva, e nessun utile dovrà venirne alla Compagnia. Per i membri della Compagnia basterà il diploma rilasciato dal rettore.
- G. Questi ultimi non saranno della Compagnia; ma poiché avranno molto da fare saranno ben retribuiti. Uno di essi potrà fare da correttore.
- 5. L'università sarà divisa in queste tre facoltà. Ciascuna avrà il suo decano, più due delegati, scelti tra coloro che conoscono meglio l'andamento della facoltà, e che, invitati dal rettore, possano dire quello che sentono circa ciò che è opportuno per il bene della loro facoltà. E se ad essi viene in mente qualcosa, a tal proposito, trattandone tra loro, lo faranno presente al rettore, anche senza esserne interpellati.
- 6. Per gli affari riguardanti una sola facoltà, il rettore convocherà, oltre il cancelliere e i suoi consiglieri, il decano e i delegati di detta facoltà. Per gli affari che le riguardano tutte, egli convocherà tutti i decani e tutti i delegati (*H*). E se al rettore pare opportuno, potrà anche convocare alla riunione altre persone, appartenenti o no alla Compagnia, perché, dopo essersi reso conto di quello che sentono, prenda una decisione migliore sul da fare.
- H. Anche se la decisione non dipenderà dai suffragi di costoro, è bene che siano interpellati ed ascoltati. E il rettore terrà nel debito conto il parere dei più competenti. Ma se tutti fossero di parere contrario al suo, non si metterà contro tutti, senza trattarne col provinciale.
- 7. Vi sarà anche un ispettore generale, che informerà il rettore, il superiore provinciale e il Generale circa le questioni personali e amministrative, quando gli parra opportuno (*I*). Egli dovrà essere uomo di grande fedeltà e giudizio. Il rettore avrà, oltre di lui, i suoi ispettori particolari, perché gli riferiscano ciò che accade in ogni classe (*K*) ed esige che s'intervenga. Egli stesso, poi, scriverà al Superiore Generale sul conto di tutti i professori e degli altri membri della Compagnia; e il collaterale, l'ispettore e il consiglio scriveranno sul conto del rettore e degli altri una volta l'anno; e due volte l'anno, invece, scriveranno al provinciale, che avviserà il Generale di ciò che è opportuno (*L*). Così si procederà in tutto con maggior circospezione e sollecitudine, perché ciascuno faccia quel che deve fare.
- I. Questo ufficio di ispettore potrebbe conciliarsi con quello di collaterale o di consigliere, se ciò paresse opportuno, per il fatto che nell'università non v'è alcuno più adatto di costoro.
- K. E anche se gli ispettori non hanno nulla d'importante da riferire, andranno almeno ogni sabato dal superiore per dirgli che non vi è niente di nuovo.
- L. Tali lettere si spediranno chiuse in modo che nessuno sappia ciò che l'altro scrive. E quando il Superiore Generale o il provinciale chiederanno informazioni più complete, gli scriveranno non soltanto il collaterale, l'ispettore e il consiglio sul conto del rettore e di tutti gli altri; ma anche ciascuno dei professori e degli scolastici approvati, come pure i coadiutori formati, scriveranno ciò che sentono sul conto di tutti, e tra gli altri sul rettore. E

Parte quarta, Capitolo XVII

perché questa non sembri un'innovazione, si farà dare quest'informazione, come cosa ordinaria, almeno ogni tre anni.

- 8. Quando si accetta un'università, spetterà al Generale del tempo il considerare se il rettore, il cancelliere e i bidelli, come anche i dottori e i professori debbano portare qualche insegna, che li distingua nell'università, o almeno durante gli atti scolastici pubblici, e, se la portano, quale debba essere (*M*). E il Generale, tenuto conto delle circostanze, impartirà personalmente o farà impartire da altri gli ordini che giudicherà opportuni per la maggior gloria e servizio di Dio nostro Signore, e per il maggior bene universale, che è il solo fine che si cerca in questa come in ogni altra cosa.
- M. Tuttavia, ciò che parrà opportuno in ciascun luogo, a proposito di queste insegne, sarà indicato separatamente nelle regole di ciascuna università.